



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Document ID

Revisione

Tipo di Documento

Denominazione Gara

Tipo di procedura

Atto di avvio

Importo a base di gara

Finanziamento / Codice

CUP

CIG

PON-OR3-01-FAQ 01

FAQ - risposte ai quesiti degli operatori economici

Fornitura di una camera millimetrica per il fuoco Gregoriano del Sardinia Radio Telescope

Dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 18 aprile 2016, numero 50, e s.m.i.

Determinazione n. 187 del 13 agosto 2019

€ 2.200.000,00

PON FSE FESR / PIR01_00010 "SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze"

C87E19000000007

801140548C

Come previsto all'art. 10 Sezione 10.2 del Disciplinare di gara CIG 801140548C, con la presente nota si rappresentano le richieste di chiarimento pervenute e le risposte inviate dall'Osservatorio Astronomico di Cagliari al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

1	<p>QUESITO:</p> <p>A) <i>“il nostro Dipartimento ritiene di avere le competenze e le infrastrutture tecniche per realizzare la camera millimetrica. Vorremo quindi sapere se il nostro Dipartimento (Dipartimento di XXXX, Università di YYYYY), rientra tra gli enti che possono presentare domanda di partecipazione,</i></p> <p>B) <i>ed eventualmente in quale delle forme elencate nel facsimile di domanda?</i></p>	28 agosto 2019
	<p>RISPOSTA</p> <p>A) L'art. 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recita <i>“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice”</i>. Secondo arresti giurisprudenziali di rango comunitario (<i>ex multis</i> cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, e sentenza 23 dicembre 2009, n. 305), recepiti con atti di orientamento analogo in ambito italiano (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010; Consiglio di Stato, sentenza 5767 del 21 novembre 2014), la nozione di “operatore economico” comprende anche i soggetti di diritto pubblico, quali le amministrazioni e gli enti pubblici, autorizzati a offrire taluni servizi dietro pagamento di un corrispettivo sul mercato, anche occasionalmente, che possono, quindi, partecipare a gare d'appalto per la prestazione dei medesimi servizi. E tra questi si intendono incluse le Università, quando l'attività sia strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'ente che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca o dell'insegnamento o</p>	



	<p>procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento, con esclusione dell'attività lucrativa fine a sé stessa. Prerequisito resta che 1) lo Statuto dell'Università e i regolamenti collegati consentano di svolgere coerentemente con le attività istituzionali, quali appunto la didattica e la ricerca, attività per conto terzi; 2) l'Università soddisfi i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, quali i requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnica.</p> <p>B) Per quanto attiene la classificazione nell'elenco dei soggetti previsti dalla domanda di partecipazione, si provveda autonomamente ad integrare l'elenco puntuale proposto dal facsimile proposto dall'Amministrazione INAF, inserendo la dicitura "Altro operatore economico".</p>	
--	--	--